



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111- fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P. O. n. 1 "Area Amministrativa e Servizi al Cittadino"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1

DETERMINAZIONE DI SETTORE n. *415* data *10-10-18*

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE n. *846* data *11-10-18*

OGGETTO	Preso atto " Accordo per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001- " Convenzione Comune di Favara Tribunale di Agrigento.
----------------	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno *dieci*, del mese di *Ottobre*,
nella Casa Comunale e nel suo ufficio

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto l'art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- DATO ATTO CHE il Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ;
- PRESO ATTO CHE il Comune di Favara consente che i condannati al lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme in premessa da parte del Tribunale prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività durante e per la durata indicata nel disposto nella sentenza di condanna;
- CONSIDERATO altresì:
 - che l'attività oggetto della convenzione consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, con divieto all'ente ospitante di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;
 - che l'art.1 comma 312 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 così come integrato dell'art 1 comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dei condannati al lavoro di pubblica utilità dall'INAIL e tale onere è posto a carico del fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
 - che l'unico onere a carico dell'ente è quello relativo all'assicurazione obbligatoria dei condannati riguardo alla responsabilità civile verso terzi;
 - che le attività prestate possono essere gestite e organizzate dall'Ente secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti interni relativi allo svolgimento del servizio comunale per quanto compatibili con il presente intervento;
 - VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Favara con il Tribunale di Agrigento in data 04.10.2018 ;

DETERMINA


- 1) Di prendere atto della convenzione sottoscritta in data 04.10.2018 tra il comune di Favara ed il Tribunale di Agrigento per lo svolgimento di lavori di Pubblica Utilità allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale disciplinante i rapporti tra il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento "lavoro di pubblica utilità" presso questo Ente;
- 2) DI DARE ATTO che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere è quello relativo alle spese per l'assicurazione civile verso terzi ;
- 3) DI DARE ATTO che il Comune di Favara consente a n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita;
- 4) Di DARE ATTO che l'incaricata di relazionare sullo svolgimento della attività previste dall'art .9 della succitata convenzione è l'Assistente Sociale Antonietta Di Pastina ;
- 5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Volpe Antonia ;

- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis , comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento oltre all'unico onere di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui D.lgs.33/2013;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;


La Responsabile del Servizio

Dott.ssa E. Corallo



Il Responsabile Area P.O.1

Dott. Giuseppe Calabrese



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario




Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **5^o 2 OTT 2010** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....



**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

tra il

Ministero della Giustizia

TRIBUNALE ORDINARIO

Agrigento

e

COMUNE

Favara

**TRIBUNALE ORDINARIO
DI AGRIGENTO**

Presidenza

E

COMUNE DI FAVARA

ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Agrigento e L'UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001;

che, ai sensi di tale accordo, L'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti , cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del

D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186, e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che il Comune di Favara con sede in Favara C.F. 80004120848 qui rappresentata dalla Dott.ssa Anna Alba, che interviene nella sua carica di Sindaco e legale rappresentante è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Provenzano delegato dal Presidente del Tribunale di

Agrigento giusta delega di cui in premessa e il Comune di Favara come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

Il comune di Favara in premessa precisato consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il comune di Favara specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Manutenzione ville – Pulizia – Commessi.

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i

condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

Il Comune Favara che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individuale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il comune Favara per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi comunica al Tribunale e all'UEPE l'avvio della prestazione dell'attività non retribuita, mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune Favara si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il comune di Favara si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure ne-

cessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di Favara si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto al Comune di Favara corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Favara;

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice

che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

ART. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Favara, previa comunicazione all'UEPE, predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 10


Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione delle parti.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Agrigento, 4 ottobre 2018

IL DELEGATO DEL PRESIDENTE
Francesco Provenzano



IL Legale rappresentante pro tempore
del Comune di Favara



**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO 2000 N.274
E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I
ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale COMUNE DI FASARA
- Sede legale P.ZZA CAJOUR
- Indirizzo di posta elettronica COMUNE.FASARA@PER.IT
- P. IVA/C.F. 01855140842 / 80002120848
- Rappresentante legale DOTT.SSA ANNA ALBA
nato in AGRIGENTO il 08-07-1982

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità UFFICI COMUNALI DI P.ZZA CAJOUR
P.ZZA MAZZINI - VILLA LIBERTY - SAN FRANCESCO - URBAN CENTER
VILLE COMUNALI - CIMITERO
- Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente 2
- Orario di lavoro previsto 8.00 - 11.00
- N. di giorni lavorativi per settimana 5
- Giorno di riposo SABATO - DOMENICA
- Mansioni prevalenti (breve descrizione) MANUTENZIONE VILLE -
PULIZIA - COMMESSI



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
IL PRESIDENTE

Ritenendo opportuno procedere alla stipula degli accordi per lo svolgimento dei lavori pubblici di utilità (ai sensi D.M. 26 marzo 2001) scaduti nel giugno 2018

DELEGA

Il Giudice Dott. Francesco Provenzano alla stipula degli accordi indicati.

Agrigento, 17/07/2018

Il Presidente
Pietro M. A. Falcone

